



Ministero della Salute

**DIPARTIMENTO DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA, DELLA SICUREZZA
ALIMENTARE E DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE
DIREZIONE GENERALE PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E LA NUTRIZIONE**

UFFICIO VII ex DGSAN - P-13142/02-04-2014-I.5.12/15805

Decreto

Autorizzazione in deroga per situazioni di emergenza fitosanitaria per l'impiego su riso, ai sensi dell'art. 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, dei prodotti fitosanitari contenente la sostanza attiva pretilachlor.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l'articolo 6 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

VISTA la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente "Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato".

VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. G.U. n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti "Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari";

VISTO il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'articolo 53, paragrafo 1, concernente "Situazioni di emergenza fitosanitaria";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

VISTI il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

VISTO il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

VISTO il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

VISTO il decreto del Ministero della salute 28 settembre 2012 di rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009;

VISTA la Decisione della Commissione 2009/124/CE del 30 gennaio 2004, concernente la non iscrizione di talune sostanze attive, tra cui il pretilachlor, nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti dette sostanze;

VISTE le richieste di deroga per situazioni di emergenza fitosanitaria inoltrate dalle Associazioni di categoria, con le quali è stata segnalata la necessità di poter disporre di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva pretilachlor ritenuta indispensabile per il diserbo in pre-semina e post-emergenza della coltura del riso;

VISTE le richieste presentate dalle Imprese interessate, dirette ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio per situazioni di emergenza fitosanitaria, ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 1 del Reg. 1107/2009, dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva pretilachlor, riportati nell'allegato al presente decreto;

VISTO il parere favorevole espresso a seguito delle riunioni interministeriali del 27 febbraio 2014 e 7 marzo 2014, e confermato dalla sopracitata Commissione Consultiva, sentita tramite consultazione per via telematica, per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, riportati nell'allegato al presente decreto, ai sensi dell'art. 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, sulla coltura del riso pre-semina e post-emergenza, con l'esclusione dell'impiego nelle aree classificate come siti della Rete ecologica europea Natura 2000 definite come SIC e ZPS ai sensi della legge n. 157 del 1992 integrata dalla legge n.221 del 2002 nonché del D.P.R. 357/1997 modificato dal D.P.R. n. 120/2003;

VISTI i versamenti effettuati dalle Imprese ai sensi del 28 settembre 2012;

DECRETA

A decorrere dalla data del 1 aprile 2014 i prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva pretilachlor, riportati nell'allegato al presente decreto, sono autorizzati per situazioni di emergenza fitosanitaria, per un periodo massimo di 120 giorni, ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, per l'impiego sulla coltura del riso in pre-semina e post-emergenza.

E' fatto divieto di utilizzo dei prodotti in questione nelle aree classificate come siti della Rete ecologica europea Natura 2000, definite come SIC e ZPS ai sensi della legge n. 157 del 1992 integrata dalla legge n.221 del 2002 nonché del D.P.R. 357/1997 modificato dal D.P.R. n. 120/2003.

Sono approvate quale parte integrante del presente decreto gli allegati fac-simile delle etichette con le quali i prodotti dovranno essere immessi in commercio.

Il presente decreto sarà pubblicato sul portale del Ministero della Salute www.salute.gov.it e sarà notificato, in via amministrativa, alle imprese interessate.

Roma, li **12 5 MAR. 2014**

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Silvio Borrelli



ALLEGATO

Elenco dei prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva propanile autorizzati per situazioni di emergenza fitosanitaria, per un periodo massimo di 120 giorni, ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, per l'impiego sulla coltura del riso.

	Numero di registrazione	Prodotto	Impresa
1.	15905	RIFIT EC	Syngenta Crop Protection SpA
2.	16005	BARNEY	Cerexagri Italia Srl



RIFIT® EC

Erbicida selettivo per la coltura del riso
Emulsione concentrata

Composizione:
100 g di prodotto contengono:
pretilacor puro 9 49,75 (500 g/l)
coformulanti q.b. a 9 100



NOCIVO

FRASI DI RISCHIO
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle
Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di ingestione
L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle
L'inhalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini



PERICOLOSO PER L'AMBIENTE
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrarli l'etichetta).
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

SYNGENTA CROP PROTECTION S.p.A.
Via Gallarate, 139 – MILANO – Tel. 02-33444.1

Stabilimento di produzione:

WH-SSCP-CN Syngenta Suzhou CP Ltd (China)
Registrazione Ministero della Salute n. del
Partita n. vedi corpo della confezione

litri 2

Stabilimento di confezionamento:

ALTHALLER ITALIA S.r.l., San Colombano al Lambro (MI)
Altra taglia: 10
® marchio registrato di una società del Gruppo Syngenta

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi di intossicazione:
I sintomi osservati sono aspecifici e osservati nei ratti in condizioni di laboratorio: sedazione, dispnea, esoftalmo, posizione curva, pelo arruffato.

Terapia

Non si conosce l'antidoto specifico. Terapia sintomatica.
Consultare un Centro Antiveletti.

Caratteristiche

RIFIT EC è un diserbante per il riso che agisce sulle seguenti piante infestanti annuali: *Alisma (Alisma spp.)*, *Zigolo delle risaie (Cyperus difformis)*, *Giaroni (Echinochloa spp.)*, *Giunchina (Eleocharis spp.)*, *Eterantera Limosa (Heteranthera limosa)*, *Eterantera Reniforme (Heteranthera reniformis)*, *Quadrelone (Schoenoplectus mucronatus)*.
Il prodotto esercita una efficace attività preventiva contro le Alghie azzurre (tipo *Cyanophyceae*, ecc.).

Epoca e dosi di impiego

Pre-semina: intervenire circa un mese prima della semina alla dose di 2-2,5 l/ha; trattare con risaia sommersa, mantenendo l'acqua ferma per 4-6 giorni. In seguito, mantenere il terreno sommerso fino alla semina.

Dopo la germinazione del riso, quando la coltura abbia raggiunto un'altezza di 1-3 cm, fare un'asciutta togliendo l'acqua per 3-4 giorni, ristabilendone poi il livello.

Post-emergenza

Trattare alla dose di 2 l/ha dalla 1ª foglia vera del riso.
Applicare su risaia asciutta.

Modalità d'impiego

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Non applicare con i mezzi aerei.
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Operare in assenza di vento.
Da non vendersi sfuso.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Il contenitore non può essere riutilizzato.

E' vietato l'uso del prodotto nelle aree SIC e ZPS classificate come siti della Rete ecologica europea Natura 2000, tutelate ai sensi della Direttiva 92/43/CEE e della Direttiva 147/2009/CE"

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del

25 MAR. 2014

Etichetta valida dal 1 Aprile al 29 Luglio 2014